



STUDIO FILIPPI  
CONSULENTI D'IMPRESA  
Via Brescia 33B  
36040 Torri di Quartesolo (VI)  
Telefono (4 linee): 0444 525824  
Fax: 0444 809824  
E-mail: [info@studio-filippi.it](mailto:info@studio-filippi.it)  
Web-site: [www.studio-filippi.it](http://www.studio-filippi.it)



## Updates and News 35 2024

Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.  
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.

### **Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e ripescaggio: ordinanza della Corte di Cassazione 18904/2024**

Sull'**obbligo di ripescaggio** si alternano sentenze più o meno stringenti.

Vi riportiamo di seguito l'interpretazione espressa dalla **Corte di Cassazione con ordinanza n. 18904 del 10/07/2024** con la quale la Corte afferma che il **licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è legittimo se il datore di lavoro**, dopo aver dichiarato la soppressione della posizione organizzativa, **non offre al dipendente la ricollocazione presso altre mansioni esistenti in azienda, anche se queste sono inferiori oppure a tempo determinato.**

Un datore di lavoro ha avviato la procedura di conciliazione preventiva presso l'Ispettorato del lavoro e poi licenziato un dipendente per giustificato motivo oggettivo, dichiarando l'impossibilità di ricollocarlo in posizioni di lavoro equivalenti. **Il licenziamento è stato considerato valido dal Tribunale e dalla Corte d'appello**, secondo i quali sul tema del repêchage sarebbe sufficiente dimostrare che la società non ha assunto personale a tempo indeterminato per posizioni equivalenti.

**L'ordinanza della Cassazione invece rigetta questa lettura** e sostiene che il datore di lavoro deve provare che, al momento del licenziamento, non esisteva nessuna altra posizione lavorativa in cui potesse utilmente ricollocarsi il licenziando, **comprese le mansioni inferiori, e avrebbe potuto recedere dal rapporto solo ove tale soluzione non fosse accettata dal lavoratore.**

**Il datore avrebbe dovuto allegare e provare, sulla base di circostanze oggettivamente riscontrabili e avuto riguardo alla specifica condizione e alla intera storia professionale del dipendente, che quest'ultimo non aveva le competenze professionali richieste per l'espletamento di altre mansioni.**

A tal proposito, segnaliamo che per la Corte, non ha avuto rilevanza il fatto che esistessero solo mansioni operaie, invece che impiegatizie (come quelle del licenziato), senza la dimostrazione che il lavoratore non potesse svolgere tali mansioni inferiori.

07 agosto 2024

I migliori saluti.

**Lucia Dott.ssa Filippi**

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale, Due diligence, Sviluppo risorse umane*

*Questa comunicazione ha lo scopo di fornirti informazioni da parte del nostro Studio.*

*Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento UE 2106/679 ti informiamo che hai il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, pertanto potrai inviarci una mail all'indirizzo [negoilconsenso@studio-filippi.it](mailto:negoilconsenso@studio-filippi.it) con scritto "Cancellami".*

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche le informazioni contenute nel presente messaggio e in qualsiasi allegato sono di carattere confidenziali ed esclusivamente per l'uso dei destinatari previsti. Se avessi ricevuto questo messaggio per errore, la informiamo che in base al regolamento di cui sopra e all'art. 616 c.p., qualsiasi uso, divulgazione, distribuzione o riproduzione dei contenuti è severamente proibito. Si prega di inviare una notifica al mittente e quindi eliminare il messaggio (inclusi gli allegati) dal proprio sistema senza leggere alcun contenuto. Pursuant to EU Regulation 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data, the information contained in this message and in any attachment is confidential and exclusively for the use of the intended recipients. If you have received this message by mistake, we inform you that according to the aforementioned regulation and to art. 616 c.p., any use, disclosure, distribution or reproduction of the contents is strictly prohibited. Please give notification to the sender and then delete the message (including the enclosures) from your system without reading any of the contents.